

Causa C-277/22**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

22 aprile 2022

Giudice del rinvio:

Fővárosi Törvényszék (Ungheria)

Data dell'ordinanza di rinvio:

22 marzo 2022

Ricorrente:

Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zrt.

Resistente:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)

(omissis) Ricorrente: Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zrt. [(omissis) Budapest (Ungheria) (omissis)]

(omissis) Resistente: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Autorità ungherese di regolamentazione del settore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità) [(omissis) Budapest (omissis)]

(omissis) Interveniente a sostegno della resistente: FGSZ Földgázszállító Zrt. [(omissis)] Siófok (Ungheria) (omissis)]

(omissis) Oggetto della controversia: esame della legittimità di una decisione amministrativa (omissis) adottata in materia di energia

Decisione

Il giudice del rinvio ha avviato un procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché quest'ultima effettui un'interpretazione dell'articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni

per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, letto in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Il giudice del rinvio sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) **Se l'articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, letto in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, nel contesto delle procedure di fissazione, da parte dell'autorità di regolamentazione dello Stato membro interessato, dei corrispettivi di uso della rete, delle tariffe di servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e dei corrispettivi di allaccio, si riconosce esclusivamente al gestore del sistema la qualità di parte che è stata direttamente oggetto di una decisione, il quale gestore, in quanto tale, dispone in via esclusiva del diritto di ricorso avverso una decisione adottata nell'ambito della procedura.**
- 2) **In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione, se l'articolo 41, paragrafo 17, della direttiva, letto in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che, applicando tale disposizione in un caso come quello oggetto del procedimento principale, un operatore del mercato del gas naturale che si trovi in una situazione analoga a quella della ricorrente, da cui il gestore del sistema, sulla base di una decisione dell'autorità di regolamentazione dello Stato membro che fissa i corrispettivi di uso della rete, le tariffe di servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e i corrispettivi di allaccio, riscuote una tariffa a fronte di un servizio che può essere fornito mediante tariffazione speciale, deve essere considerato parte oggetto di tale decisione e, in quanto tale, ha il diritto di proporre ricorso avverso la stessa.**

(omissis) [Considerazioni di diritto processuale interno]

Motivazione

- 1 Il giudice amministrativo del rinvio chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte»), ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di interpretare le disposizioni del diritto dell'Unione necessarie per la definizione del procedimento principale.

Oggetto della controversia e fatti pertinenti

- 2 Con decisione del 10 agosto 2021 (omissis) (in prosieguo: la «decisione impugnata») adottata dalla resistente, in qualità di autorità nazionale di regolamentazione, nell'ambito del procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società FGSZ Földgázszállító Zrt. (in prosieguo: la «FGSZ Zrt.»), in qualità di gestore del sistema di trasporto di gas naturale, sono stati fissati, nel settore dell'approvvigionamento di gas naturale, per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2025, i tariffari relativi alla tariffazione speciale che può essere applicata dal gestore del sistema di trasporto e quelli relativi ai corrispettivi di allaccio, dovuti per la connessione al gasdotto. La ricorrente (Global NRG Zrt.), società che svolge attività consistente nello scambio di gas naturale, la quale utilizza il sistema di trasporto di gas naturale in qualità di utente del sistema, ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso la decisione impugnata. Ai fini della definizione nel merito del procedimento principale è necessario che la Corte risponda preliminarmente alle questioni sollevate.
- 3 La decisione impugnata della resistente si basa, tra l'altro, su una precedente decisione del 30 marzo 2021 (omissis), che stabilisce la metodologia dei prezzi di riferimento e avverso la quale la ricorrente ha proposto un altro ricorso nel 2021. Con sentenza del 12 gennaio 2022 (omissis), non ancora definitiva, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest - Capitale) ha annullato la decisione della resistente [del 30 marzo 2021] e le ha ordinato di avviare un nuovo procedimento. La ricorrente sostiene, in particolare, che la decisione impugnata è illegittima in quanto, da un lato, la decisione [del 30 marzo 2021], sulla quale si fonda la decisione impugnata, era altresì illegittima e, dall'altro, la resistente non avrebbe dovuto fissare una tariffa per un cd. "title transfer service" (servizio di scambio di titoli). Infatti, essa afferma che tale servizio rientra nella categoria dei «servizi non di trasporto», ai sensi dell'articolo 3, punto 15, del regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas. La ricorrente adduce altresì la violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento e chiede, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata.
- 4 La resistente chiede che il ricorso sia respinto, in via principale, per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente e, in subordine, in quanto infondato.

Motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale e argomenti delle parti

- 5 Il giudice del rinvio valuta, in via preliminare, se la ricorrente, utente del sistema, abbia il diritto di proporre ricorso avverso la decisione impugnata, mediante la quale si fissano le tariffe applicabili dal gestore del sistema. Ai sensi della normativa nazionale applicabile, nel contesto delle procedure che fissano i corrispettivi di uso della rete, le tariffe di servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e i corrispettivi di allaccio,

si considera parte che è stata oggetto di una decisione di un'autorità di regolamentazione esclusivamente il gestore del sistema oggetto di tale decisione.

- 6 La ricorrente sostiene che le tariffe fissate dalla decisione impugnata sono vincolanti sia per il gestore sia per l'utente del sistema e incidono quindi direttamente sui diritti e sugli interessi legittimi di entrambe le parti, posto che, se tali tariffe non sono fissate conformemente alla legge, ne sono pregiudicati gli utenti del sistema. La ricorrente, in qualità di distributrice di gas naturale e conformemente ai suoi contratti commerciali, non può decidere di non ricorrere al «title transfer service» di cui alla decisione impugnata, in forza del quale la FGSZ Zrt. riscuote dalla stessa la tariffa applicabile in modo automatico e imperativo. Per la distributrice di gas naturale non si tratta di un servizio complementare opzionale, bensì dell'unico modo per svolgere la propria attività consistente nello scambio di gas naturale con altri distributori, cosicché esso incide sui diritti e sugli interessi legittimi di tutti gli acquirenti del servizio e degli altri operatori del mercato che si trovano in una situazione analoga (titolari di licenze per lo scambio di gas naturale).
- 7 La ricorrente ritiene che, conformemente alla normativa nazionale, essa fosse legittimata a proporre un ricorso nell'ambito della procedura che stabiliva il metodo di calcolo dei prezzi di riferimento su cui si basano i corrispettivi di uso della rete e che fissava riduzioni, moltiplicatori e fattori stagionali relativi alle tariffe di gestione del sistema di trasporto e, pertanto, considera discriminatoria e contraria al diritto dell'Unione la distinzione secondo cui essa non ha diritto di proporre ricorso avverso la decisione impugnata, in forza della quale si fissano i corrispettivi di uso della rete, le tariffe di servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e i corrispettivi di allaccio. Secondo la ricorrente, al fine di determinare la qualità di destinatario della decisione, è irrilevante la circostanza che il distributore trasferisca o no i corrispettivi di uso della rete a titolo di costi.
- 8 La resistente contesta il diritto della ricorrente di proporre ricorso e sostiene che quest'ultima non era parte della procedura di adozione della decisione impugnata e che non sussiste alcun nesso diretto tra la ricorrente e l'oggetto del ricorso. Essa afferma che la decisione impugnata impone obblighi diretti solo in capo alla FGSZ Zrt, motivo per cui la stessa non incide direttamente, bensì solo indirettamente, sulla situazione della ricorrente. Essa rinvia altresì alla normativa nazionale, ai sensi della quale, nell'ambito della procedura di adozione della decisione impugnata, la qualità di parte che è stata direttamente oggetto di una decisione di un'autorità di regolamentazione è riconosciuta solo al gestore del sistema oggetto di tale decisione. La resistente contesta che l'uso del «title transfer service» controverso e il pagamento della tariffa corrispondente siano obbligatori per la ricorrente e afferma altresì che l'onere finale della tariffa non grava necessariamente sulla ricorrente, in quanto quest'ultima ha la possibilità di ripercuoterlo. A tale riguardo, essa osserva che il riconoscimento alla ricorrente del diritto di proporre ricorso implicherebbe che qualsiasi soggetto su cui gravi l'onere finale di detta tariffa potrebbe essere considerato una «parte che è stata

oggetto di una decisione di un'autorità di regolamentazione» e, in quanto tale, potrebbe avviare un procedimento giurisdizionale amministrativo in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale.

- 9 La convenuta rinvia al considerando 33 della direttiva, da cui si può dedurre che la nozione di «parte che è stata¹ [oggetto di una decisione di un'autorità di regolamentazione]» non è definita dalla direttiva, cosicché la nozione deve essere interpretata e determinata in forza della normativa nazionale. Ai sensi della giurisprudenza nazionale, la dimostrazione della sussistenza di un interesse giuridico diretto, costituisce una condizione preliminare per poter statuire nel merito della controversia, dal momento che un interesse esclusivamente economico non costituisce un fondamento sufficiente del diritto di ricorso.

Normativa applicabile

10 Diritto dell'Unione:

- Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE: articolo 41, paragrafo 17
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 47

Normativa nazionale:

- A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET.) (legge n. XL del 2008 relativa all'approvvigionamento di gas naturale; in prosieguo: la «legge relativa all'approvvigionamento di gas naturale»):

articolo 129/B

1. Nel contesto delle procedure che fissano i corrispettivi di uso della rete, le tariffe di servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e i corrispettivi di allaccio, sarà considerata parte che è stata direttamente oggetto di una decisione esclusivamente il gestore del sistema oggetto di tale decisione.
2. Nel contesto delle procedure che stabiliscono il metodo di calcolo dei prezzi di riferimento su cui si basano i corrispettivi di uso della rete e che fissano riduzioni, moltiplicatori e fattori stagionali relativi alle tariffe di gestione del sistema di trasporto, saranno considerate parti che sono state direttamente oggetto di una decisione altresì i soggetti che hanno il diritto di

¹ Ndt. Nella versione italiana vi è una lieve discrepanza tra l'espressione utilizzata nel considerando 33 («destinataria della decisione di un regolatore nazionale») e quella contenuta all'articolo 41, paragrafo 17 («oggetto di una decisione di un'autorità di regolamentazione»). Il testo ungherese cui fa riferimento il giudice del rinvio recita letteralmente «érintett fél», ossia «oggetto di» [una decisione di un'autorità di regolamentazione]].

essere consultati con riferimento alle tariffe di gestione del sistema di trasporto.

- A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (KP.) (legge I del 2017 recante il codice di procedura giurisdizionale amministrativa)

Articolo 17. Avrà la facoltà di avviare il procedimento

a) la persona sul cui diritto o sul cui interesse legittimo incida in modo diretto l'attività amministrativa;

(...).

Articolo 48. Irricevibilità

1. Il giudice dichiarerà irricevibile il ricorso giurisdizionale amministrativo qualora:

(...)

c) quest'ultimo non sia stato proposto da un soggetto autorizzato a tal fine dalla legge;

(...).

Esposizione dei motivi all'origine del rinvio pregiudiziale

- 11 Il giudice del rinvio è il tribunale amministrativo competente a conoscere del ricorso giurisdizionale proposto avverso la decisione impugnata, adottata dall'autorità nazionale di regolamentazione. Al fine di procedere all'esame nel merito del ricorso della ricorrente, occorre preliminarmente stabilire se essa, alla luce di tutte le circostanze della presente fattispecie, abbia il diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 17, della direttiva. Se il procedimento giudiziario è stato avviato da una persona non legittimata a tal fine, in forza della normativa nazionale e tenuto conto dell'ostacolo processuale, il ricorso dovrà essere respinto senza esaminare il merito della controversia. Qualora si possa confermare che la ricorrente ha il diritto di avviare un procedimento giudiziario, si dovrà esaminare, in prosieguo, quale condizione preliminare per statuire nel merito, se essa disponga anche della legittimazione ad agire, vale a dire se sui suoi diritti o interessi legittimi incida in modo diretto la decisione impugnata.
- 12 Poiché la direttiva non definisce la nozione di «parte che è stata oggetto di una decisione di un'autorità di regolamentazione» con riferimento al ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di regolamentazione di cui al suo articolo 41, paragrafo 17, tale nozione deve essere esaminata tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza della Corte. Nelle sentenze del 19 marzo 2015, E.ON Földgáz Trade (C-510/13, EU:C:2015:189; in prosieguo: la «sentenza E.ON Földgáz») e del 16 luglio 2020, Commissione/Ungheria (Corrispettivi di accesso

alle reti di trasmissione di energia elettrica e di trasporto di gas naturale) (C-771/18, EU:C:2020:584; in prosieguo: la «sentenza C-771/18»), la Corte ha esaminato, da un lato, l'ambito soggettivo dei soggetti che sono legittimati, ai sensi del diritto dell'Unione, a proporre ricorso avverso una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione relativa alla regolamentazione del mercato interno del gas naturale e, dall'altro lato, anche alla luce del diritto a un ricorso effettivo, il contenuto dell'obbligo degli Stati membri di prevedere siffatti meccanismi di ricorso. Nella causa pendente dinanzi al giudice del rinvio, è necessario procedere a un'interpretazione più specifica di questi due aspetti.

Prima questione pregiudiziale — Applicabilità della normativa nazionale che limita il diritto a proporre ricorso

- 13 Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare il contenuto dell'obbligo degli Stati membri previsto all'articolo 41, paragrafo 17, della direttiva, prendendo altresì in considerazione il diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Tale giudice chiede se sia compatibile con il diritto dell'Unione la normativa di uno Stato membro, applicabile in una situazione analoga a quella del procedimento principale, ai sensi della quale, nelle procedure che fissano i corrispettivi di uso della rete, le tariffe di servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e i corrispettivi di allaccio, solo il gestore del sistema oggetto della decisione è considerato parte che è direttamente oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione (articolo 129/B, paragrafo 1, della legge relativa all'approvvigionamento di gas naturale). Il diritto nazionale limita ex lege il diritto a proporre ricorso, senza consentire al giudice amministrativo di effettuare alcuna ponderazione o valutazione individuale, il che costituirebbe, secondo il giudice del rinvio, una limitazione sproporzionata del diritto di proporre ricorso previsto all'articolo 41, paragrafo 17, della direttiva.
- 14 La Corte è competente a interpretare la nozione di «[persona] che è stata oggetto di una decisione» di cui all'articolo 41, paragrafo 17, della direttiva. Il giudice del rinvio, dal canto suo, in assenza di un'interpretazione preliminare, determinante e chiara della Corte, non è competente a stabilire il primato del diritto dell'Unione e l'obbligo di disapplicare una normativa nazionale non conforme a quest'ultimo. In assenza di un chiaro orientamento interpretativo della Corte, il giudice del rinvio, ai sensi del diritto nazionale, deve dichiarare irricevibile il ricorso giurisdizionale amministrativo proposto dalla ricorrente senza esaminare il merito della controversia. Ciò in quanto, ai sensi del diritto nazionale, la ricorrente non rientra tra i soggetti legittimati ad avviare un procedimento giurisdizionale. Pertanto, l'interpretazione della Corte è indispensabile ai fini dell'esercizio del diritto a un ricorso giurisdizionale garantito dall'articolo 41, paragrafo 17, della direttiva e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
- 15 Nella sentenza C - 771/18, pronunciata in seguito al procedimento di infrazione n. INFR(2014)2271 avviato dalla Commissione europea la Corte ha valutato se i meccanismi di ricorso stabiliti dal legislatore ungherese fossero conformi al diritto

dell'Unione — tra le altre disposizioni, all'articolo 41, paragrafo 17, della direttiva, che è altresì oggetto di esame nella presente causa —. La Commissione contestava in particolare che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 129/A, paragrafi 3 e 4, della legge relativa all'approvvigionamento di gas naturale, in vigore fino al 20 dicembre 2016, con riferimento alle procedure che fissano i corrispettivi di uso della rete, le tariffe di servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e i corrispettivi di allaccio, fosse considerato parte e potesse esercitare il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale amministrativo unicamente il gestore del sistema che era stato oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione. Tuttavia, in seguito all'avvio del procedimento da parte della Commissione, il legislatore [ungherese] ha abrogato le disposizioni impugnate e la Commissione ha accettato tale abrogazione come soluzione del problema, pur mantenendo al contempo la censura secondo cui l'Ungheria era ampiamente venuta meno ai suoi obblighi, non istituendo un meccanismo idoneo per garantire un diritto di ricorso avverso le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 17, della direttiva.

- 16 Sebbene, nell'ambito del procedimento per inadempimento, la Corte non abbia dovuto esaminare i mezzi di ricorso previsti dall'articolo 129/A, paragrafi 3 e 4, della legge relativa all'approvvigionamento di gas naturale, in vigore fino al 20 dicembre 2016, occorre sottolineare l'analogia tra tale normativa anteriore e la normativa attuale prevista dalla medesima legge. L'analogia più importante risiede nel fatto che entrambi i modelli di regolamentazione qualificano esclusivamente il gestore del sistema come parte che è stata direttamente oggetto di una decisione, cosicché solo quest'ultimo può proporre un ricorso giurisdizionale. Il giudice del rinvio ritiene che l'articolo 129/A, paragrafi 3 e 4, della legge relativa all'approvvigionamento di gas naturale, in vigore fino al 20 dicembre 2016, abbia un contenuto analogo all'articolo 129/B, paragrafo 1, di tale legge, attualmente in vigore, cosicché la normativa attuale è identica alle disposizioni impugnate all'epoca dalla Commissione.
- 17 Come rilevato dalla Corte al punto 50 della sentenza E.ON Földgáz, sebbene, in linea di principio, spetti al diritto nazionale determinare la legittimazione e l'interesse ad agire di un singolo, il diritto dell'Unione richiede tuttavia, oltre al rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, che la normativa nazionale non leda il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, come previsto all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 18 Prendendo altresì in considerazione le eccezioni sollevate dalla Commissione con riferimento al modello di meccanismo di ricorso del 2016, il giudice del rinvio ritiene che occorra rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 41, paragrafo 17, della direttiva, letto in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, nell'ambito della procedura di fissazione, da parte dell'autorità di regolamentazione dello Stato membro di cui trattasi, dei corrispettivi di uso della rete, prevede che il gestore del sistema sia l'unica parte

che è stata direttamente oggetto di una decisione, il quale gestore, in quanto tale, può proporre ricorso avverso una decisione adottata nell'ambito di tale procedura. Infatti, secondo il giudice del rinvio, l'articolo 129/B, paragrafo 1, della legge relativa all'approvvigionamento di gas naturale limita ingiustificatamente il diritto di ricorso avverso le decisioni dell'autorità di regolamentazione al solo gestore del sistema, privando così della possibilità di proporre ricorso altri operatori del mercato del gas naturale che possono essere direttamente oggetto di tale decisione.

- 19 Alla luce di quanto precede, qualora la Corte rispondesse in senso affermativo alla prima questione pregiudiziale, occorrerebbe disapplicare, nell'ambito del presente procedimento principale, l'articolo 129/B, paragrafo 1, della legge relativa all'approvvigionamento di gas naturale, laddove disciplina il diritto della ricorrente di avviare un procedimento giurisdizionale, in quanto la normativa nazionale non sarebbe conforme alle disposizioni del diritto dell'Unione relative al diritto a un ricorso effettivo sancito all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Dal momento che, in un caso siffatto, la normativa dell'Unione sarebbe direttamente applicabile e prevarrebbe sulla normativa nazionale, di modo che andrebbe riconosciuto alla ricorrente il diritto generale di agire in giudizio, occorrerebbe rispondere anche alla seconda questione pregiudiziale, relativa alla portata, definita dal diritto dell'Unione, della legittimazione ad agire della ricorrente nel caso di specie, connessa al pregiudizio da essa subito.

Seconda questione pregiudiziale — Legittimazione ad agire di un operatore del mercato come la ricorrente

- 20 Con la seconda questione il giudice del rinvio, alla luce delle disposizioni della normativa dell'Unione in materia di regolamentazione del mercato interno del gas naturale, che determinano l'ambito soggettivo delle persone legittimate a proporre ricorso avverso le decisioni dell'autorità di regolamentazione, chiede alla Corte di interpretare e formulare il proprio orientamento sulla questione se un operatore di mercato, che si trovi in una situazione analoga a quella della ricorrente nel procedimento giurisdizionale amministrativo avverso la decisione impugnata, che rappresenta l'oggetto del procedimento principale, debba essere considerato una «parte che è stata oggetto di una decisione di un'autorità di regolamentazione».
- 21 Il giudice del rinvio ritiene che tale questione sia analoga a quella esaminata dalla Corte nella sentenza E.ON Natural Gas. Ai sensi del punto 48 di detta sentenza, il diritto di ricorso della società commerciale E.ON Trade Földgáz Zrt. si basava sul fatto che quest'ultima era titolare di determinati diritti che dovevano essere ritenuti potenzialmente lesi da una decisione dell'autorità di regolamentazione. Al punto 49 della sentenza E.ON Földgáz, la Corte ha rilevato che, in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, fermo restando che, tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a garantire, in ogni caso, la tutela effettiva di tali diritti. Tuttavia, gli Stati membri devono esercitare tale competenza nel rispetto e senza violazione del

diritto a un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

- 22 Alla luce di quanto precede, nel procedimento principale pendente dinanzi al giudice del rinvio, è necessaria un'interpretazione dell'articolo 41, paragrafo 17, della direttiva al fine di poter decidere se la ricorrente, una società che svolge attività consistente nello scambio di gas naturale e che, in qualità di utente del sistema, utilizza il sistema di trasporto del gas naturale, debba essere considerata come un soggetto che beneficia di diritti ai sensi della direttiva e la cui situazione può essere, effettivamente o potenzialmente, lesa da una decisione dell'autorità di regolamentazione che fissa i corrispettivi di uso della rete, le tariffe di servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e i corrispettivi di allaccio, di modo che le deve essere riconosciuto il diritto a un ricorso giurisdizionale. Per rispondere a tale questione, è altresì pertinente l'argomento addotto dalla ricorrente nel proprio ricorso, secondo cui la decisione impugnata sarebbe contraria al diritto dell'Unione —in quanto violerebbe l'articolo 3, punto 15, l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento 2017/460— questione che può essere esaminata nel merito solo se il giudice del rinvio conferma la legittimazione ad agire della ricorrente.
- 23 Il giudice del rinvio suggerisce di rispondere che un operatore del mercato del gas naturale che si trovi in una situazione analoga a quella della ricorrente, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, ha diritto di ricorso in quanto può essere una parte che è stata direttamente oggetto di una decisione. Tale considerazione è supportata dalla circostanza che il gestore del sistema, direttamente tenuto ad adempiere la decisione impugnata, riscuote, in modo automatico e vincolante, le tariffe fissate da tale decisione nei confronti della ricorrente, la quale è un operatore del mercato che svolge attività consistente nello scambio di gas naturale, che è tenuto a pagare tali tariffe al gestore del sistema e, se non adempie tale obbligo, non può svolgere la propria attività di scambio di gas naturale. Di conseguenza, l'eventuale illegittimità —nel caso di specie, per contrarietà al diritto dell'Unione— della decisione impugnata incide direttamente sui diritti e sugli interessi legittimi della ricorrente.
- 24 Alla luce di quanto precede, al fine di stabilire, in via preliminare per statuire sul merito della causa, se sussistano al contempo il diritto di avviare un procedimento giudiziario e la legittimazione ad agire —la violazione diretta dei diritti o degli interessi legittimi della ricorrente— è necessario rispondere ad entrambe le questioni pregiudiziali nel procedimento principale.
- 25 (omissis)
- 26 (omissis) [Considerazioni di diritto processuale interno]

Budapest, 22 marzo 2022

(omissis) [Firme]